

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2014, n. 24-214

L.r. 40/1998 - Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 l.r. 40/1998 inerente il progetto "Variante con ampliamento della coltivazione con riduzione d'area della Concessione Mineraria denominata "Coccola- Rolleja, sita nel territorio del Comune di Lozzolo (VC), presentato dalla Società Refrattari Motta S.r.l. Codice C42V.

A relazione degli Assessori Valmaggia, De Santis:

In data 23 dicembre 2013, il sig. Silvano Motta, in qualità di Legale Rappresentante della Società Refrattari Motta S.r.l. (P.I. 00189190028) con sede legale in Lozzolo (VC), Via Roma 53, ha presentato al Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40, in merito al progetto "Variante con ampliamento della coltivazione con riduzione d'area della Concessione Mineraria denominata "Coccola-Rolleja", per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C., argille per porcellane e terraglia forte, sita nel territorio del comune di Lozzolo (VC).

Contestualmente, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito di copia degli elaborati presentati presso l'ufficio di deposito progetti regionale, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico dell'avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Il Giornale", in data 20 dicembre 2013, ed agli ulteriori adempimenti ivi prescritti.

Il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'art. 7 comma 3 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione regionale Attività Produttive, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria.

La Direzione Attività Produttive ha provveduto a dare notizia dell'avvenuto deposito del progetto e del conseguente avvio del procedimento della Fase di Valutazione della procedura di VIA sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 30 gennaio 2014, individuando il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 241/1990.

Il progetto consiste nella coltivazione di un giacimento di minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, argille per porcellane e terraglia forte sita nel territorio del comune di Lozzolo (VC). La miniera è posta in un'area assoggettata al vincolo ambientale di cui al D.lgs. 42/2004 ed al vincolo idrogeologico ex l.r. 45/1989.

La superficie della Concessione Mineraria è estesa complessivamente per 31 ettari 31 are e 50 centiare. La coltivazione si svolge su una superficie complessiva di 74.052 m² ricompresi nell'area della Concessione Mineraria.

Il progetto si articola in 2 fasi quinquennali per un arco temporale di 10 anni su una porzione di versante compresa tra le quote 356 e 306 m. s.l.m. La volumetria totale di materiale estraibile è stimata in circa 622.980 m³ per tutta la durata del progetto.

Contestualmente alla coltivazione mineraria viene eseguito il recupero ambientale con l'obiettivo del reinserimento dell'area nel contesto ecologico e territoriale locale mediante l'asportazione del cappellaccio ed interventi di inerbimento e impianto di specie arboree e arbustive.

Il Responsabile del procedimento, attuando quanto previsto dagli articoli 12 e 13 l.r. 40/1998, ha convocato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali ed istituzionali interessati di cui all'articolo 9 della medesima l.r. 40/1998.

In data 26 febbraio 2014, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi in cui è stato definito il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione e del coordinamento delle procedure relative al progetto in esame.

In data 20 marzo 2014 i partecipanti alla Conferenza di Servizi hanno eseguito un sopralluogo presso il sito della miniera.

Con nota del 9 aprile 2014, prot. n° 4239/DB1613, il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto emerso in Conferenza di Servizi e dalle risultanze del sopralluogo ha inoltrato la richiesta di documentazione integrativa sospendendo i termini istruttori.

Con nota del 30 maggio 2014, pervenuta alla Direzione regionale Attività Produttive in data 11 giugno 2014 prot. n. 6760, il proponente ha trasmesso copia della documentazione integrativa richiesta.

Successivamente con nota del 17 giugno 2014, pervenuta alla Direzione regionale Attività Produttive in data 23 giugno 2014 prot. n. 7332, il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa sulla situazione aggiornata della disponibilità dei terreni interessati dalla coltivazione mineraria in ottemperanza al punto c2) della documentazione richiesta.

Il 2 luglio 2014 si è tenuta una seconda riunione della Conferenza di Servizi, la quale sulla base dei pareri e dei contributi pervenuti ha concluso i lavori ritenendo che sussistano i presupposti per l'espressione del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto esaminato.

In conclusione, alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, argille per porcellane e terraglia forte, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali;
- per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;

- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera, e per ottimizzare la sistemazione dell'area, emerge l'esigenza di definire le seguenti specifiche prescrizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato e le integrazioni datate 30 maggio 2014 e secondo le prescrizioni previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- in riferimento alla relazione integrativa presentata in data 30 maggio 2014, relativa al recupero ambientale, deve essere evitato l'utilizzo della Buddleja davidii, arbusto noto come pianta della farfalle, in quanto trattasi di specie alloctona invasiva;
- la miscela di specie erbacee, per la realizzazione delle aree prative, deve essere integrata di almeno il 20% del miscuglio, mediante la raccolta di semi in prati circostanti e l'utilizzo di fiorame (residui di erbe affienate), raccolto dai privati in aree adiacenti la miniera;
- il programma di manutenzione deve prevedere interventi mirati al mantenimento dell'alternanza di habitat (favorevoli allo sviluppo dei lepidotteri) e attività svolte a contrastare l'invasione della robinia;
- il programma di manutenzione deve proseguire per 3 anni dopo la conclusione degli interventi;
- la ditta deve svolgere il monitoraggio dello sviluppo della vegetazione di impianto e di quella che colonizza i siti ripristinati, con particolare riferimento alle vasche di sedimentazione con le relative zone umide e agli habitat idonei all'insediamento dei lepidotteri;
- il piano di monitoraggio deve prevedere una verifica al primo anno per seguire l'evoluzione dei lavori e un controllo annuale negli anni successivi anche con rilievi di lepidotteri, a partire dal primo anno di attecchimento della vegetazione prativa con la periodicità di un campionamento annuale per almeno 3 anni;
- analogamente al piano di manutenzione, anche il monitoraggio della specie vegetali impiantate deve proseguire per 3 anni dopo la conclusione delle attività;
- sugli interventi di ripristino e sulle attività di manutenzione deve essere predisposto un report almeno annuale da trasmettere agli Enti;
- i report devono proseguire per almeno 3 anni dopo la chiusura delle attività, ovvero per tutto il periodo in cui viene svolta la manutenzione nonché il monitoraggio;
- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme; in particolare si dovranno adottare sistemi di contenimento delle polveri sui piazzali e strade di cantiere mediante bagnatura con acqua;
- il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;

– le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto siano eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie vegetali autoctone elencate nella documentazione progettuale. Per un periodo pari a cinque anni successivi all’impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze ed interventi di irrigazione e concimazione se necessari, come proposto nello Studio di impatto ambientale; dovranno inoltre essere messe in atto efficaci modalità di contenimento delle infestanti come specificato nel disciplinare tecnico allegato.

Oltre alle condizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza.

Il presente giudizio di compatibilità ambientale assorbe l’autorizzazione paesaggistica di cui al d.lgs. 42/2004 e l’autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico.

Ai fini dell’istruttoria integrata della fase di valutazione e del coordinamento delle procedure, di cui all’art. 13 della l.r. 40/1998, si è preso atto dei seguenti pareri:

– parere favorevole del Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, pervenuto in data 7 luglio 2014 prot. n 7779, espresso ai sensi del d.lgs. 42/2004;

– parere favorevole con prescrizioni espresso dal Settore regionale Foreste, con nota prot. n. 33760/DB1424 del 30 giugno 2014, ai sensi della l.r. 45/1989;

– parere del Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli del 13 giugno 2014;

– parere della Direzione Ambiente in data 8 luglio 2014, prot. n. 8926/DB10;

visto il R.D. 1443 del 29 luglio 1927;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. 9 agosto 1989, n. 45;

vista la l.r. 44 del 26 aprile 2000;

visto il d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

visto il d.lgs. n. 117/2008;

per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del relatore,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto “Variante con ampliamento della coltivazione con riduzione d’area della Concessione Mineraria denominata Coccola-Rolleja” per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C., argille per porcellane e terraglia forte, sita nel territorio del comune di Lozzolo (VC), presentato dalla Società Refrattari Motta S.r.l., con sede legale in Lozzolo (VC), Via Roma 53, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettagliate in premessa e di seguito riportate in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^a categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da minerali di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° C, argille per porcellane e terraglia forte, appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poichè dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali;
- per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;
- il cronoprogramma dei lavori relativo alla progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;
- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per contenere e mitigare gli impatti indotti in corso di coltivazione e per ottimizzare l'intervento, è valido subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato e le integrazioni datate 30 maggio 2014 e secondo le prescrizioni previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
- in riferimento alla relazione integrativa presentata in data 30 maggio 2014, relativa al recupero ambientale, deve essere evitato l'utilizzo della *Buddleja davidii*, arbusto noto come pianta della farfalle, in quanto trattasi di specie alloctona invasiva;
- la miscela di specie erbacee, per la realizzazione delle aree prative, deve essere integrata di almeno il 20% del miscuglio, mediante la raccolta di semi in prati circostanti e l'utilizzo di fiorame (residui di erbe affienate), raccolto dai privati in aree adiacenti la miniera;
- il programma di manutenzione deve prevedere interventi mirati al mantenimento dell'alternanza di habitat (favorevoli allo sviluppo dei lepidotteri) e attività svolte a contrastare l'invasione della robinia;
- il programma di manutenzione deve proseguire per 3 anni dopo la conclusione degli interventi;
- la ditta deve svolgere il monitoraggio dello sviluppo della vegetazione di impianto e di quella che colonizza i siti ripristinati, con particolare riferimento alle vasche di sedimentazione con le relative zone umide e agli habitat idonei all'insediamento dei lepidotteri;
- il piano di monitoraggio deve prevedere una verifica al primo anno per seguire l'evoluzione dei lavori e un controllo annuale negli anni successivi anche con rilievi di lepidotteri, a partire dal primo anno di attecchimento della vegetazione prativa con la periodicità di un campionamento annuale per almeno 3 anni;

- analogamente al piano di manutenzione, anche il monitoraggio della specie vegetali impiantate deve proseguire per 3 anni dopo la conclusione delle attività;
- sugli interventi di ripristino e sulle attività di manutenzione deve essere predisposto un report almeno annuale da trasmettere agli Enti;
- i report devono proseguire per almeno 3 anni dopo la chiusura delle attività, ovvero per tutto il periodo in cui viene svolta la manutenzione nonché il monitoraggio;
- siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell'atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme; in particolare si dovranno adottare sistemi di contenimento delle polveri sui piazzali e strade di cantiere mediante bagnatura con acqua;
- il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;
- le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto siano eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando le specie vegetali autoctone elencate nella documentazione progettuale. Per un periodo pari a cinque anni successivi all'impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze ed interventi di irrigazione e concimazione se necessari, come proposto nello Studio di impatto ambientale; dovranno inoltre essere messe in atto efficaci modalità di contenimento delle infestanti come specificato nel disciplinare tecnico allegato.

Alla presente deliberazione sono allegati, per farne parte integrante:

- il disciplinare tecnico (Allegato A), comprendente le prescrizioni di carattere minerario e di recupero e tutela ambientale;
- il parere ai sensi della l.r. 45/1989 del Settore regionale Foreste, prot. n. 33760/DB1424 del 30 giugno 2014, con prescrizioni (Allegato B).

Oltre alle prescrizioni sopra elencate il proponente sarà tenuto, per quanto compatibili, al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri dei soggetti che hanno partecipato alla Conferenza.

Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004, con validità di cinque anni per l'inizio dei lavori e poi per tutta la durata della concessione mineraria e l'autorizzazione idrogeologica ai sensi della l.r. 45/1989 di competenza regionale, della durata di 5 anni a decorrere dalla data della presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della l.r. 40/1998, la Direzione regionale Attività Produttive si impegna ad adottare la determinazione di Concessione mineraria entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria ai sensi del R.D. 1443/1927.

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della miniera, ha efficacia per la durata di tre anni e poi per tutta la durata del progetto prevista in quindici anni dalla data di adozione della presente deliberazione regionale.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi, con almeno 15 giorni di anticipo, l'inizio lavori al Dipartimento ARPA competente per territorio, ai fini di consentire l'espletamento delle attività di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente, e a tutti i soggetti interessati; copia conforme dell'atto resterà depositata presso la Direzione regionale Attività Produttive e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso, ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 12, comma 8 della L.R. n. 40/1998 e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO TECNICO
(ALLEGATO A)

Disciplinare tecnico alla delibera di valutazione di impatto ambientale

Concessione mineraria denominata "Coccola-Rolleja" sita nel territorio del Comune di Lozzolo (VC) , esercita dalla ditta Refrattari Motta S.r.l.

1. Ai fini della coltivazione della miniera, del recupero ambientale il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:
2. nessun lavoro di coltivazione è ammesso a quote superiori a 356 m e inferiori a 306 m;
3. la coltivazione sia attuata procedendo dall'alto verso il basso nel rispetto delle distanze di salvaguardia e della configurazione delle scarpate prevista al termine della coltivazione;
4. Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geostrutturali difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un adeguato aggiornamento del rilievo strutturale e geomeccanico del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche dell'ammasso roccioso differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità.
5. Le operazioni di scopertura da effettuarsi sulla sommità dei fronti dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di coltivazione, configurando la superficie di scavo in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno.
6. Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate secondo il progetto presentato e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza; le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate all'interno di impluvi naturali, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale; le vasche di decantazione dovranno essere svuotate periodicamente o subito dopo precipitazioni intense.
7. Dovranno infine essere rispettate tutte le altre prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione progettuale.
8. in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di coltivazione devono essere costantemente umidificate;
9. il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento deve essere accantonato in condizioni tali da poter essere reimpiegato nelle operazioni di recupero ambientale: cumuli non più alti di 3 m, inerbiti con specie idonee al fine di controllare l'erosione superficiale e la perdita di frazione fine; tempi di stoccaggio non superiori a 3 anni;
10. le Amministrazioni competenti si riservano di prescrivere eventuali modifiche alle opere di recupero ambientale al fine di ottimizzare i relativi interventi;



11. siano conservati i campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;

12. il concessionario sia tenuto a fornire ai funzionari del Settore Regionale Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare i dati statistici mensili e annuali che la concessionaria è tenuta ad inviare ai sensi del R.D. 2717/1927;

inoltre il concessionario è tenuto:

13. ad ottemperare oltre a quanto già previsto dal R.D.1443/1927, dal D.P.R. 128/1959 anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera;

14. ad inviare al Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;

15. ad inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo. Tale documentazione deve essere anche inviata All'A.R.P.A. e al Settore regionale Politiche Forestali di Novara;

16. inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;

17. entro il mese di dicembre di ogni anno sia inviata una relazione sull'andamento dei lavori di coltivazione.

ref H
fuc
m
S VG
L
Ch



Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo,
Economia Montana e Foreste

Settore Foreste
foreste@regione.piemonte.it

ALL. B



Data

Protocollo(*)

Class. 13.200/14VALEST24M/11/2014A

(*) Riportato nei metadati Doqui Acta

Regione Piemonte
Direzione Attività Produttive
Settore Programmazione e
Monitoraggio Attività estrattiva

COMANDO PROVINCIALE CFS VERCELLI
Via pec cp.vercelli@pec.corpoforestale.it

Settore Prevenzione Territoriale del rischio
Geologico-Area di Alessandria, Asti, Biella e
Vercelli

Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e
vivaistiche

OGGETTO: L.R. 40/98 – Art.12 – Fase di Valutazione della procedura di VIA inerente il progetto di “Variante con ampliamento della coltivazione mineraria e riduzione della superficie della concessione relativa alla miniera Cocola-Rolleja”, sita nel territorio del Comune di Lozzolo (VC), presentato dalla Società Refrattari Motta s.r.l. Parere ai sensi della L.R. 45/89 in sede di Conferenza di Servizi.

In relazione alla Conferenza di servizi relativa al progetto in oggetto,

VISTA la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

VISTA la Legge Regionale 26.04.00, n. 44, ed in particolare l'articolo 63;

VISTA la Circolare PGR n. 4/AMD del 3.4.2012;

VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 art. 19 e il Regolamento Forestale di attuazione dell'articolo 13 della medesima legge;

VISTA l'istanza della Ditta: Società Refrattari Motta s.r.l. tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori specificati in oggetto, la documentazione progettuale e le successive integrazioni;

VISTA la nota di avvio del procedimento e di convocazione della Conferenza di Servizi pervenuta dal Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattive;

PRESO ATTO dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche, di rispettiva competenza in merito alla compatibilità idrogeologica dell'intervento espresso dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico – Area di Alessandria, Asti, Biella e Vercelli con propria nota del 13.06.2014;

PRESO ATTO del silenzio assenso del Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e vivaistiche in merito al parere forestale di propria competenza, in qualità di organi tecnici a termine del disposto di cui al paragrafo 4 della circolare P.G.R. 4/AMB del 03.04.2012;

CONSIDERATO che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

si esprime **parere favorevole** ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 al fine di autorizzare la ditta Società Refrattari Motta s.r.l. alle trasformazioni e modificazioni d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico necessarie all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e s.i., che si conserva agli atti.

Il parere è subordinato al **rispetto delle prescrizioni sotto indicate, comprensive di quelle formulate dal Settore Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico con propria nota, che dovranno essere integralmente riportate nel provvedimento autorizzativo finale.**

1. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e, in corso d'opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del D.M. 14.01.2008; tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento; gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario e tenuti aperti, in via prudenziale, in assenza di precipitazioni.
2. Durante le operazioni di scavo occorrerà procedere con cautela, onde evitare che si generi dissesto al contesto circostante e/o alle infrastrutture limitrofe; comunque si rammenta che, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato nella relazione geologica e geotecnica del novembre 2013 e dell'aprile 2014, dovrà essere comunicata al geologo incaricato e da questi seguita; nel caso si verificassero movimenti terra più significativi di quelli indicati nel progetto, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti del caso da parte dei professionisti incaricati; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto.
3. Si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nel rispetto del progetto di regimazione presentato, nonché realizzare adeguate opere di antierosione superficiale ed inerbire prontamente le superfici denudate dagli sbancamenti.
4. Le scarpate dovranno avere un'inclinazione tale da garantire la stabilità anche a lungo termine; dovrà essere controllata la stabilità dei fronti della miniera allo stato attuale ed in fase esecutiva e qualora se ne presenti la necessità, effettuare adeguati interventi di scoronamento e risagomatura delle scarpate; in ogni caso, dovranno essere presi opportuni provvedimenti onde garantire la sicurezza delle maestranze ed evitare la compromissione dell'equilibrio geomorfologico dei versanti; analoghe misure dovranno essere previste nel caso i disaggi vengano effettuati in occasione della ripresa di ogni ciclo stagionale di lavorazione.
5. Il perimetro della miniera, nei tratti confinanti con i rii locali, dovrà essere delimitato tenendo conto della fascia di rispetto dei corsi d'acqua imposta dalla normativa vigente.
6. In caso di eventi meteorici intensi e/o prolungati, occorrerà monitorare lo stato delle vasche di sedimentazione, al fine di scongiurare l'innescarsi di dissesto nella zona circostante e compromettere la rete idrografica presente in loco.
7. Il materiale di risulta proveniente dalla miniera, dovrà essere depositato in idoneo sito, onde evitare fenomeni di dissesto al contesto circostante e/o smaltito nel rispetto della normativa vigente.
8. Occorrerà attenersi alle prescrizioni contenute nella Relazione geologica e geotecnica del novembre 2013 e nella Relazione geotecnica integrativa dell'aprile 2014 redatta dal Dott. Geol. Bocca Pier Carlo, nonché di quanto contenuto nelle Relazioni Tecniche minerarie ed ambientali

redatte rispettivamente dal P.I. Negri Gian Paolo e dal Dott. For.Luca Bionda in data dicembre 2013 e maggio 2014.

9. La coltivazione non dovrà comunque risultare in contrasto con quanto previsto dalle N.T.A. del PRGC vigente del comune di Lozzolo, nonché dalle N.d.A del PAI.
10. Gli interventi di trasformazione/modificazione del suolo connessi alla coltivazione della miniera dovranno essere contenuti entro il perimetro delineato dal progetto.
11. Sul terreno dovrà essere posizionato un adeguato numero di capisaldi delimitanti il perimetro dell'intervento estrattivo, materializzati mediante termini o segni colorati con tinta indelebile e resi inamovibili che dovranno essere mantenuti visibili per tutta la durata di coltivazione; entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzativo dovrà essere redatta un planimetria di stato finale di coltivazione sulla quale siano evidenziati in colore rosso il limite dell'area di coltivazione e l'esatto posizionamento dei capisaldi; tale elaborato dovrà essere inviato al Settore Foreste e al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Vercelli.
12. Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009.
13. Tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata.
14. I lavori di recupero ambientale dovranno essere eseguiti nella stretta osservanza delle indicazioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di coltivazione e dovranno essere diretti e seguiti da tecnico specializzato in materia onde garantire la buona riuscita delle operazioni.
15. Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 la Ditta titolare dell'autorizzazione deve costituire prima dell'inizio dei lavori a favore della Regione Piemonte un deposito cauzionale di un importo pari a € 14.818,40 relativamente ad una sup. trasformata di mq 74.052 di cui boscata mq 47.500; il versamento può essere effettuato:
 - a) tramite fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte - Piazza Castello 165, Torino;
 - b) direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte , Via Garibaldi 2, Torino;
 - c) mediante versamento su c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, P.za castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle leggi: L.r 45/89 e D.Lgs 387/03;
 - d) mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" - Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi delle leggi: L.r 45/89 e D.Lgs 387/03.Nel caso sia costituita fidejussione assicurativa o bancaria, il relativo contratto deve essere stipulato a favore della Regione e deve essere prodotto in tre copie al dirigente del Settore Foreste.

La cauzione verrà restituita a richiesta dell'interessato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori e del rispetto delle prescrizioni impartite. Copia del versamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio competente – Settore Foreste, Via dei Guasco n. 1, Alessandria (fax 0131.285042).
16. Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 45/89 la Ditta titolare della autorizzazione è esonerata dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di impianti di interesse pubblico.

17. Dovranno essere comunicate: le date di inizio e fine lavori al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Settore scrivente; alla comunicazione di termine lavori, dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
18. Nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante.
19. Ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della l.r. 10.2.2009 n. 4, poiché è prevista la trasformazione di superfici boscate, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.
20. Il richiedente dovrà presentare alla Regione Piemonte prima dell'inizio dei lavori un progetto di compensazione forestale per una superficie pari alla superficie boscata trasformata nel caso di rimboschimento ed una superficie pari a tre nel caso di miglioramento boschivo. Copia del progetto di compensazione e relativa comunicazione ai sensi del Reg. forestale dovrà essere trasmessa ai sensi del Regolamento Forestale al Settore gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche, via. F.lli Ponti 24, Vercelli. Al termine di lavori dovrà essere trasmesso anche al Settore scrivente certificazione di regolare esecuzione degli interventi compensativi.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

Il presente parere è rilasciato esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti ivi contenuti saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

I lavori dovranno essere ultimati entro il termine fissato dal provvedimento autorizzativo finale.

Copia del provvedimento finale dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore mentre copia del progetto autorizzato e del provvedimento finale dovranno essere trasmessi a cura della Ditta istante al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato per la necessaria attività di controllo.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Franco Licini
(firmato digitalmente)